



Argomento n. 6 all'o.d.g.

Parere n. 5 del 24.05.2017

OGGETTO: Domanda in data 02.02.2015, pervenuta in Regione il 24.07.2015, per l'ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LEMPRECHE" in comune di Lusiana (VI). Ditta Luzan Marmi S.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 02.02.2015, della ditta Luzan Marmi S.r.l. per l'ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "LEMPRECHE", con l'allegata documentazione tecnica progettuale;

VISTA la D.G.R. n. 262 del 05.03.2013 di autorizzazione della cava fino al 31.12.2017 e il relativo progetto di coltivazione;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 1 km dal SIC IT3220002 "Granezza" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza sottoscritta dal progettista;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di usi civici e in parte per presenza di bosco nonché soggetta a vincolo idrogeologico;

RILEVATO che con decreto n. 96 del 17.11.2014 della Sezione coordinamento attività operative il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. segnalando l'utilità della formulazione di prescrizioni tese alla mitigazione ambientale, quali:

1. l'attività estrattiva sull'area in ampliamento dovrà essere avviata nella fase di esaurimento dell'attività di estrazione sulla parte di cava già originariamente autorizzata con D.G.R. n. 262/2013;
2. ricomposizione da effettuarsi in modo coordinato con il procedere dei lavori di estrazione;
3. espressa riserva a favore della Regione per l'applicazione dei punti 6, 9 e 10 della D.G.R. n. 652/2007;
4. utilizzo del materiale associato di cava per i soli lavori di ricomposizione. L'asporto di eventuali esuberanti di materiale associato potrà essere richiesto ed eventualmente autorizzato, previa verifica nelle fasi conclusive dell'attività, ai sensi della D.G.R. n. 652/2007;
5. contenere l'utilizzo degli esplosivi secondo le prescrizioni e limitazioni (anche stagionali) che potranno essere impartite dall'autorità di polizia mineraria;
6. bagnatura della viabilità di cantiere al fine di contenere eventuali polveri derivanti dall'attività;

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017

Pag. n. 39 di 67



7. concordare con il Comune i percorsi e i periodi di utilizzo della viabilità comunale con i mezzi di trasporto del materiale di cava;
8. ricostruzione del prato/bosco secondo le indicazioni che potranno essere impartite dalla Sezione difesa idrogeologica e attività silvo-pastorali;

RILEVATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Lusiana dal 14.03.2014 e nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Comune di Lusiana, con deliberazione di Consiglio n. 20 del 08.04.2014, ha espresso parere favorevole alla domanda in oggetto confermando la disponibilità dell'area a favore della coltivazione della cava;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 11.02.2016 ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

1. *deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser-scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);*
2. *non deve essere alienato materiale di scarto;*
3. *sia confermata la possibilità di apportare terre e rocce da scavo idonee, come già previsto nella precedente autorizzazione ma non ancora apportate in cava;*
4. *l'intervento di ampliamento non comporti alcuna alterazione o manomissione dei manufatti della Grande guerra presenti in loco, come previsto dalle norme vigenti e adottate;*
5. *la documentazione di progetto dovrà essere integrata con timbro e firma dell'agronomo sui frontespizi di tavola e relazione; inoltre si chiede che il progetto sia integrato con un quadro di raffronto con le precedenti autorizzazioni in merito all'interessamento (eliminazione e ricostituzione) delle superfici boscate presenti in loco, da sottoporre al Settore forestale per l'espressione del relativo parere;*

VISTO il decreto n. 152 del 23.12.2014 con il quale la Sezione regionale economia e sviluppo montano ha autorizzato il mutamento della destinazione di uso civico dell'area in ampliamento allo scopo di consentire l'ampliamento della cava per una durata di 10 anni ovvero fino alla scadenza dell'autorizzazione di cava;

PRESO ATTO che la documentazione è stata integrata con il timbro e firma dell'agronomo e che dal raffronto dell'estensione del bosco originario e di quella prevista in progetto risulta opportuno prescrivere la piantagione del bosco sull'area in ampliamento ad esclusione della strada di accesso;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

RILEVATO che, dalle valutazioni paesaggistiche contenute nella relazione tecnica illustrativa datata 14.04.2016 e redatta nell'ambito del procedimento di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, l'intervento come progettato risulta compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona ed è quindi possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica con le seguenti prescrizioni:

1. eseguire la ricomposizione ambientale di almeno un terzo della superficie della cava (costituita dalla superficie originaria e da quella in ampliamento) prima di iniziare i lavori nell'area di ampliamento e proseguire la coltivazione in modo da non interessare con i lavori una

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 40 di 67



- superficie superiore ai 2/3 dell'area di cava complessiva prima che sia stata ricomposta almeno 1/3 della medesima area;
2. non eseguire lavori di coltivazione durante il mese di agosto e concordare con l'Amministrazione comunale eventuali ulteriori periodi di interruzione dell'attività di coltivazione in funzione delle esigenze turistiche della zona;
 3. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
 4. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
 5. riportare, in fase di sistemazione, uno spessore di terreno di copertura tale da garantire un assetto stabile, non soggetto a dilavamento e, per il rinverdimento, potenziare la concentrazione della miscela di sementi utilizzando nelle zone a maggiore pendenza tecniche di idrosemina;
 6. ricostruire le porzioni di bosco interessate dai lavori, come previsto in progetto, sotto il controllo del Settore forestale regionale di Vicenza soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare e ricostruire il pascolo secondo le indicazioni che potranno essere impartite dal medesimo Settore forestale;
 7. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione del Settore forestale regionale di Vicenza relativa all'attecchimento delle essenze arboree ovvero dichiarazione del medesimo settore forestale dell'avvenuto versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;
 8. prima dell'inizio dei lavori effettuare una idonea indagine per verificare l'esistenza di significativi reperti della prima guerra mondiale sul sito oggetto di ampliamento e trasmettere l'esito di tale indagine alla Sezione regionale geologia e georisorse;

CONSIDERATO che il parere favorevole della CTPAC di Vicenza, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 e fino all'approvazione del P.r.a.c., è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che nel presente parere vengono recepite le prescrizioni poste dalla C.T.P.A.C.;

CONSIDERATO che nel presente parere sono sostanzialmente recepite le prescrizioni espresse in sede di valutazioni paesaggistica, le prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO che:

- l'intervento così come proposto e con le prescrizioni riportate nel presente parere, risulta compatibile con il vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 esistente sull'area di cava, in quanto prevede a fine lavori di coltivazione la ricomposizione morfologica del sito con pendenze adeguate a garantire la stabilità del versante e il rimboschimento dello stesso;
- l'intervento appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza di usi civici e in parte di bosco (art. 142 del D.lgs. 42/2004) tenuto conto che è prevista la ricomposizione morfologica dei luoghi, il ripristino del pascolo e della porzione di bosco interessata dai lavori;
- la durata dei lavori di estrazione è prevista in 3 anni e un ulteriore anno per il completamento della ricomposizione ambientale;
- in accoglimento della prescrizione contenuta nel decreto di esclusione dalla procedura di VIA, conformemente alla situazione di avanzata ricomposizione della cava come delineata negli elaborati progettuali e considerando che la cava già autorizzata non è ancora esaurita, risulta necessario subordinare l'attivazione delle operazioni di coltivazione dell'area in ampliamento all'avvenuta conclusione della ricomposizione morfologica di almeno il 75%

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017

Pag. n. 41 di 67



dell'area di cava già autorizzata determinando conseguentemente l'importo del deposito cauzionale in € 400.000.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli	n. 20
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

su 20 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari, a realizzare il progetto di ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "LEMPRECHE", per l'estrazione di circa mc 35.411 di materiale in blocchi comprensivo del volume di mc 28.911 autorizzato e ancora da estrarre al momento della elaborazione del progetto, in sostituzione della precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. 262/2013;
- al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923, previo gli adempimenti di cui all'art.146 del D.lgs. 42/2004 nei riguardi della Soprintendenza competente;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Sezione regionale geologia e georisorse:
 - a. un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, con un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
 - b. il deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 400.000,00 a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
 - c. i titoli di disponibilità definitivi dell'area di cava;
2. la ditta deve delimitare l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza, riportando le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui al punto 1.a
3. la ditta deve stipulare con il Comune di Lusiana, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
4. la ditta, prima di iniziare i lavori della presente autorizzazione, deve:
 - a. apporre almeno 3 punti di riferimento, stabili ed inamovibili, che dovranno rimanere fissi durante l'attività di coltivazione finalizzati a consentire i rilievi per le verifiche del rispetto del progetto. Tali punti di riferimento materializzati sul posto dovranno essere riportati in apposita cartografia con indicate le monografie e le coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui al punto 1.a;

*Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 42 di 67*



- b. concordare con il Comune i percorsi e i periodi di utilizzo della viabilità comunale con i mezzi di trasporto del materiale di cava;
- c. comunicare alla Direzione Difesa del Suolo l'esito di idonee indagini di verifica della presenza di significativi reperti della prima guerra mondiale nell'ambito dell'ampliamento;
5. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione;
6. la ditta deve eseguire la ricomposizione morfologica di almeno il 75% della superficie della cava esistente prima di iniziare i lavori nell'area di ampliamento e proseguire la coltivazione secondo le previsioni di tavola 7 (piano di coltivazione e ricomposizione);
7. non eseguire lavori di coltivazione durante il mese di agosto e concordare con l'Amministrazione comunale eventuali ulteriori periodi di interruzione dell'attività di coltivazione in funzione delle esigenze turistiche della zona;
8. la ditta deve mettere in atto gli accorgimenti utili per contenere l'emissione di eventuali polveri anche mediante bagnatura delle strade di cantiere;
9. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all'interno dell'area della cava e non è consentito l'asporto dello stesso che dovrà essere impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica della cava. Dovrà essere sempre mantenuta nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione. L'asporto di eventuali esuberi di materiale associato potrà essere richiesto ed eventualmente autorizzato, previa verifica nelle fasi conclusive dell'attività, ai sensi della D.G.R. n. 652/2007;
10. la ditta deve accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
11. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche simili ai terreni presenti in sito;
12. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
13. riportare, in fase di sistemazione, uno spessore di terreno di copertura tale da garantire un assetto stabile, non soggetto a dilavamento e, per il rinverdimento, potenziare la concentrazione della miscela di sementi utilizzando nelle zone a maggiore pendenza tecniche di idrosemina;
14. prima dell'estinzione della cava la ditta deve ricostituire il bosco su una superficie pari a quella originariamente presente ovvero, in via preferenziale, provvedere alle ulteriori compensazioni previste dalla norma;
15. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione del Servizio forestale regionale di Vicenza relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
16. concludere i lavori di estrazione entro il 3° anno dall'autorizzazione e quelli di sistemazione entro l'anno successivo;
17. la Regione, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
18. la Regione si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017

Pag. n. 43 di 67



monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;

19. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(vengono timbrati n. 16 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 44 di 67

